

DECRETI MINISTERIALI DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE PER LA LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI DA VALERE ALL'ESTERO ALLE PREFETTURE TERRITORIALMENTE COMPETENTI, EMANATI NELLA VIGENZA DELL'ART. 17, COMMA 1, DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15, COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1971, N. 390, DA RITENERSI TUTTORA VALIDI NELLA VIGENZA DELL'ART. 33, COMMA 1, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, AI SENSI DELL'ART. 78, COMMA 1, LETTERA f), DELLO STESSO D.P.R. N. 445/2000

Estremi del provvedimento	Ministro emittente	Ministero attuale corrispondente (art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni)	Enti periferici ministeriali* la legalizzazione dei quali atti e documenti da valere all'estero è delegata alle Prefetture territorialmente competenti <i>(*N.B. - tutti come denominati nei decreti di delega: dovrà essere valutata la corrispondenza con gli enti attuali)</i>
D.M. 18 novembre 1971 <i>Delega alle prefetture a provvedere alla legalizzazione di atti e documenti rilasciati dagli organi periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni</i> (G.U. n. 312 del 10.12.1971)	Ministro per le poste e le telecomunicazioni	Ministero dello sviluppo economico	Organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
D.M. 1° dicembre 1971 <i>Delega alle prefetture a provvedere alla legalizzazione di atti e documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste</i> (G.U. n. 144 del 06.06.1972)	Ministro per l'agricoltura e le foreste	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, ispettorati provinciali dell'agricoltura, osservatori per le malattie delle piante, commissariati per gli usi civici, commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia, ufficio enologico di Genova, Ufficio centrale di ecologia agraria e difesa delle piante da avversità meteoriche, Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, stabilimenti ittiogenici

Estremi del provvedimento	Ministro emittente	Ministero attuale corrispondente (art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni)	Enti periferici ministeriali* la legalizzazione dei quali atti e documenti da valere all'estero è delegata alle Prefetture territorialmente competenti <i>(*N.B. - tutti come denominati nei decreti di delega: dovrà essere valutata la corrispondenza con gli enti attuali)</i>
D.M. 18 dicembre 1971 <i>Delega alle prefetture della competenza a legalizzare gli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero del tesoro (Ragionerie regionali e provinciali dello Stato e Direzioni provinciali del tesoro) e da valere all'estero (G.U. n. 88 del 04.04.1972)</i>	Ministro per il tesoro	Ministero dell'economia e delle finanze	Ragionerie regionali e provinciali dello Stato e Direzioni provinciali del tesoro
D.M. 4 gennaio 1972 <i>Legalizzazione delle firme apposte su atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione e da valere all'estero (G.U. n. 124 del 13.05.1972)</i>	Ministro per la pubblica istruzione	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Organi periferici del Ministero
D.M. 14 gennaio 1972 <i>Legalizzazione delle firme apposte su documenti formati in Italia e da valere all'estero (G.U. n. 30 del 02.02.1972)</i>	Ministro per la sanità	Ministero della salute	Uffici periferici del Ministero e ufficiali sanitari

Estremi del provvedimento	Ministro emittente	Ministero attuale corrispondente (art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni)	Enti periferici ministeriali* la legalizzazione dei quali atti e documenti da valere all'estero è delegata alle Prefetture territorialmente competenti <i>(*N.B. - tutti come denominati nei decreti di delega: dovrà essere valutata la corrispondenza con gli enti attuali)</i>
D.M. 19 gennaio 1972 <i>Delega alle prefetture della competenza a legalizzare le firme apposte sugli atti e i documenti rilasciati dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria da valere all'estero</i> (G.U. n. 163 del 27.06.1972)	Ministro per la pubblica istruzione	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Università e istituti di istruzione universitaria
D.M. 22 gennaio 1972 <i>Delega alle prefetture della competenza a legalizzare gli atti e i documenti, rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da valere all'estero</i> (G.U. n. 42 del 15.02.1972)	Ministro per i trasporti e l'aviazione civile	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Organi periferici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
D.M. 22 gennaio 1972 <i>Legalizzazione delle firme apposte su atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da valere all'estero</i> (G.U. n. 53 del 26.02.1972)	Ministro per il lavoro e la previdenza sociale	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Organi periferici del Ministero

Estremi del provvedimento	Ministro emittente	Ministero attuale corrispondente (art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni)	Enti periferici ministeriali* la legalizzazione dei quali atti e documenti da valere all'estero è delegata alle Prefetture territorialmente competenti <i>(*N.B. - tutti come denominati nei decreti di delega: dovrà essere valutata la corrispondenza con gli enti attuali)</i>
D.M. 2 febbraio 1972 <i>Delega alle prefetture della Repubblica della competenza a legalizzare gli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato</i> (G.U. n. 153 del 16.06.1972)	Ministro per l'agricoltura e le foreste	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Uffici periferici del Corpo forestale dello Stato
D.M. 15 febbraio 1972 <i>Delega alle prefetture della Repubblica della competenza a legalizzare gli atti ed i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici</i> (G.U. n. 153 del 16.06.1972)	Ministro per i lavori pubblici	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Organi periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici
D.M. 1° marzo 1972 <i>Delega alle prefetture della competenza a legalizzare gli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e da valere all'estero</i> (G.U. n. 77 del 22.03.1972)	Ministro per i trasporti e l'aviazione civile	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Organi periferici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e Direzione generale dell'aviazione civile

Estremi del provvedimento	Ministro emittente	Ministero attuale corrispondente (art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni)	Enti periferici ministeriali* la legalizzazione dei quali atti e documenti da valere all'estero è delegata alle Prefetture territorialmente competenti <i>(*N.B. - tutti come denominati nei decreti di delega: dovrà essere valutata la corrispondenza con gli enti attuali)</i>
D.M. 13 giugno 1972 <i>Delega alle prefetture della competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione e da valere all'estero</i> (G.U. n. 161 del 24.06.1972)	Ministro per l'agricoltura e le foreste	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione
D.M. 2 agosto 1989 <i>Delega alle prefetture della Repubblica della competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della difesa e da valere all'estero</i> (G.U. n. 202 del 30.08.1989)	Ministro della difesa	Ministero della difesa	Organi periferici del Ministero
D.M. 14 giugno 1991 <i>Delega alle prefetture della competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero e da valere all'estero</i> (G.U. n. 150 del 28.06.1991)	Ministro per i beni culturali e ambientali	Ministero per i beni e le attività culturali	Organi periferici del Ministero

DECRETI MINISTERIALI DI DELEGA EMANATI IN FAVORE DI ENTI DIVERSI DALLE PREFETTURE

Estremi del provvedimento	Ministro emittente	Ministero attuale corrispondente (art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni)	Oggetto della delega* <i>(*N.B. - le denominazioni degli enti sono quelle presenti nei decreti di delega: dovrà essere valutata la corrispondenza con gli enti attuali)</i>
D.M. 10 luglio 1971 <i>Delega della potestà di legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere</i> (G.U. n. 179 del 16.07.1971)	Ministro per la grazia e giustizia	Ministero della giustizia	La competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti attribuita al Ministero di grazia e giustizia è delegata ai procuratori della Repubblica presso i tribunali territorialmente competenti
D.M. 12 ottobre 1971 <i>Delega agli intendenti di finanza della competenza a legalizzare le firme apposte su atti e documenti, da valere all'estero, rilasciati da uffici periferici dell'amministrazione finanziaria</i> (G.U. n. 295 del 23.11.1971)	Ministro per le finanze	Ministero dell'economia e delle finanze	La competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rilasciati dagli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria attribuita al Ministero delle finanze è delegata agli intendenti di finanza territorialmente competenti

Luraschi geom. Stefano, in rappresentanza dei soci fondatori che non hanno rappresentanti diretti;

Consonni per. ind. Giuseppe, in rappresentanza degli aderenti benemeriti;

Molinari dott. Giovanni, Savi comm. Augusto e Biella comm. Giuseppe, in rappresentanza degli espositori.

I membri del consiglio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: GAVA

(10672)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.

Scioglimento del consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo e nomina di un commissario straordinario.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto, in particolare, l'art. 42 della legge medesima che conferisce al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nell'ambito dei poteri di vigilanza allo stesso spettanti, la facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazione delle Casse mutue provinciali erogatrici dell'assistenza di malattia agli appartenenti alla precitata categoria di lavoratori autonomi;

Considerata la eccezionale situazione in cui è venuta a trovarsi la Cassa mutua di Palermo, come risulta dalla nota n. 46683 in data 28 ottobre 1971 con la quale il direttore del locale ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha riferito in merito;

Ritenuta la necessità di un immediato idoneo intervento in attuazione del potere-dovere di vigilanza sulla Cassa sopra menzionata;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo è sciolto con effetto dalla data del presente decreto.

Dalla medesima data il dott. Matteo Longo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, è nominato commissario straordinario della Cassa mutua suindicata, con i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente e con il compito di indire le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione non appena la situazione della Cassa precitata lo consentirà e comunque entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 42 menzionato in epigrafe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10647)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.

Delega alle prefetture a provvedere alla legalizzazione di atti e documenti rilasciati dagli organi periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

**IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI**

Visto il regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1925, n. 884, concernente la costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto l'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, numero 297;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Udito l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

La competenza a legalizzare gli atti e i documenti, rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale gli organi stessi hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: Bosco

(10642)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1971.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge medesima per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in particolare, lo art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei co-

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1971.

Delega alle prefetture a provvedere alla legalizzazione di atti e documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 2183, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero della agricoltura e delle foreste e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, concernente l'istituzione degli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e successive modificazioni;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1220, concernente l'istituzione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e successive modificazioni;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, concernente la istituzione degli osservatori per le malattie delle piante e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la istituzione dei commissariati per gli usi civici e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, concernente l'istituzione del commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1908, concernente l'istituzione dell'ufficio enologico di Genova e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 novembre 1876, n. 3534, concernente l'istituzione dell'Ufficio centrale di ecologia agraria e difesa delle piante da avversità meteoriche e successive modificazioni;

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, concernente la istituzione del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca e successive modificazioni;

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, concernente la istituzione degli stabilimenti ittigenici e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 — che approva il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale — il cui art. 1 determina le competenze attribuite al prefetto;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare gli atti e documenti rilasciati dai menzionati organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Udito l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

La competenza a legalizzare gli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici indicati nelle premesse e da valere all'estero è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale gli organi stessi hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

(7592)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.

Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Ciudad Bolivar (Venezuela).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Venezuela;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Ciudad Bolivar (Venezuela) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Caracas e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato Bolivar, il territorio federale Amazonas ed il territorio federale Delta Amacuro.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° aprile 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1972

Registro n. 347, foglio n. 174

(7549)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1972.

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti e delle disciolte federazioni già aderenti alla confederazione stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, con il quale il dott. Alessandro Bonifazio è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti e delle disciolte federazioni già ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il dott. Alessandro Bonifazio, con lettera 24 gennaio 1972 ha rassegnato le dimissioni dal predetto incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Remo Ripoli, ispettore superiore, è nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei commercianti e delle disciolte federazioni aderenti alla confederazione stessa, in sostituzione del dott. Alessandro Bonifazio, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 21 aprile 1972

(7499)

Il Ministro: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Istituzione dell'ispettorato provinciale del lavoro di Reggio Calabria, distinto da quello regionale.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale della Calabria, si rende necessario istituire un ispettorato provinciale del lavoro distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Decreta:

A partire dal 1° gennaio 1972 è istituito l'ispettorato provinciale del lavoro di Reggio Calabria, distinto da quello regionale, per l'assolvimento dei relativi compiti di istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Registro n. 1, foglio n. 319

(4792)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Delega alle prefetture della competenza a legalizzare gli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero del tesoro (Ragionerie regionali e provinciali dello Stato e Direzioni provinciali del tesoro) e da valere all'estero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, numero 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture la competenza a legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero del tesoro (Ragionerie regionali e provinciali dello Stato e Direzioni provinciali del tesoro);

Visto l'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Decreta:

La competenza a legalizzare gli atti e i documenti, rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero del tesoro (Ragionerie regionali e provinciali dello Stato e Direzioni provinciali del tesoro) e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(5329)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Nomina del rappresentante della regione della Puglia nel comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Puglia-Basilicata.

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE**

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato A del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale in data 7 aprile 1967, con cui sono stati nominati i componenti del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Puglia-Basilicata;

Vista la designazione del rappresentante della regione della Puglia, comunicata ai sensi dell'art. 1, comma 1°, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Il dott. Giovanni Polito è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Puglia-Basilicata, in rappresentanza della regione della Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(4872)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Nomina di componenti del comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria.

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE**

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, con cui è stato istituito il Parco nazionale della Calabria;

Visto il decreto ministeriale in data 19 ottobre 1968, con cui ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 503 è stato costituito il comitato per la tutela del detto parco per la durata di un quinquennio a decorrere dalla data medesima;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1968, con cui sono stati nominati componenti del comitato in parola i rappresentanti eletti dal consiglio provinciale di Catanzaro;

Vista la deliberazione n. 160/14 adottata il 7 giugno 1971 dal consiglio provinciale di Catanzaro, relativa alla elezione dei nuovi rappresentanti del consiglio stesso nel comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria;

n. 55/1967, relativa alla designazione di due rappresentanti del personale nel predetto consiglio di amministrazione, sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti dell'Istituto in costanza di rapporto instaurato a qualsiasi titolo;

Ritenuto che, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, deve dichiararsi, per il venir meno di uno dei requisiti essenziali di eleggibilità, la decadenza del geom. Mario Gritti dalla carica di rappresentante del personale nel consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto geom. Mario Gritti;

Considerato che l'avv. Domenico Torre è risultato il primo dei non eletti a seguito delle elezioni svoltesi per la designazione dei due rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Domenico Tori è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del personale ed in sostituzione del geom. Mario Gritti, cessato dal servizio a seguito di dimissioni dall'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1972

LEONE

DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1972
Registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 107

(6772)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della « XIII giornata del francobollo ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 855, con il quale è stata fra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della « XIII giornata del francobollo »;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo della « XIII giornata del francobollo », nel valore da L. 25.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle;

formato carta: mm. 40 × 24; formato stampa: millimetri 36 × 20; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colore: verde smeraldo; quartino: 50 esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato lungo del formato ed è racchiusa da un filo di cornice, riproduce una nave della compagnia di navigazione « Tirrenia », che svolge servizio postale nel tratto Civitavecchia-Olbia. Sulla destra, in alto, è raffigurata una bandiera triangolare denominata « guidone postale », lo speciale distintivo — recante al centro l'emblema della Marina mercantile e verso l'asta la lettera « P » — inalberata dalle navi che effettuano il trasporto dei dispacci e dei pacchi postali. In alto a sinistra è situata, in carattere romano, la parola « ITALIA », con sotto l'indicazione del valore « L. 25 ». In basso, sempre in carattere romano, si trova la leggenda « XIII GIORNATA DEL FRANCOBOLLO ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
Bosco

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1972
Registro n. 13 Poste e telecom., foglio n. 275

(6768)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1972.

Legalizzazione delle firme apposte su atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione e da valere all'estero.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare le firme sugli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione e da valere all'estero;

Visto l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;
Visto l'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Decreta:

La competenza a legalizzare le firme sugli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 gennaio 1972

Il Ministro: MISASI

(6777)

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2^a categoria in Fredrikstad (Norvegia) è soppressa.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° marzo 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1972
Registro n. 340, foglio n. 331

(1276)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1972.

Legalizzazione delle firme apposte su documenti formati in Italia e da valere all'estero.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture la competenza a legalizzare le firme apposte dai funzionari degli uffici periferici del Ministero della sanità e dagli ufficiali sanitari sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero;

Vista la nota n. M/21115 in data 28 luglio 1971 del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La competenza a legalizzare le firme apposte dai funzionari degli uffici periferici del Ministero della sanità e dagli ufficiali sanitari sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero è delegata alle prefetture della Repubblica competenti per territorio.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(1259)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 gennaio 1972

p. Il Ministro: AMADEI

(1271)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia;

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Luigi Della Corte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1972

LEONE

RUMOR

(8581)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1972.

Delega alle prefetture della competenza a legalizzare le firme apposte sugli atti e i documenti rilasciati dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria da valere all'estero.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare le firme sugli atti e i documenti rilasciati dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria di cui all'art. 1 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e da valere all'estero;

Visto l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Decreta:

La competenza a legalizzare le firme sugli atti e i documenti rilasciati dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria indicati nelle premesse e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 gennaio 1972

Il Ministro: MISASI

(8423)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita, presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Piemonte;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 120 del 28 febbraio 1972 e della Società produttori riso, con telegramma in data 16 maggio 1972;

Decreta:

Per la regione Piemonte la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per il Piemonte che la presiede;

dal direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Torino;

dal prof. Angelo Crocioni, direttore dell'istituto coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Torino;

dal dott. Claudio Bertolino, direttore reggente della sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli dello Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

dal sig. Marcello Gallini, rappresentante dei produttori di sementi;

dal dott. Giovanni Bocchi, rappresentante della Società produttori riso (SAPRI).

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8508)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Abruzzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Visti i decreti 5 ottobre e 16 novembre 1971;

Considerato che sulla eccezionalità degli eventi e sulla delimitazione territoriale è stato sentito il presidente della regione Toscana;

Decreta:

Ai fini degli interventi a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali od eccezionali avverse atmosferiche si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali delle seguenti province:

Provincia di *Firenze*: evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinata del 29 settembre 1971:

Comune di Barberino Valdesa, per la località omonima e le località Cortine, Casasola, Isole, Olena, Montasanto, Tignano, Novoli, Magliano, Marcialla, Ponzano, San Lorenzo a Vigliano;

Comune di Certaldo, per le località Fiano, San Gaudenzio, Sticciano, Maggiano, Vela, Pieve S. Lazzaro, Luia, Nebbiano, Pino, San Martino a Maiano, Pian Grande, Marcialla, Casale, Fonti, San Donato, S. Maria Novella, Pogni, Ripalta;

Comune di Montespertoli, per la località omonima e le località San Ripoli, Corfeggiano, Fornacette, Polvereto, La Torre, Lucardo, Trecento, Montalbino, Gigliola, Tresanti, Lungagnana, Cortina, Ortimino, Urbana, Voltiggiano;

Comune di Tavarnelle, per le località Cerbaia di San Donato in Poggio, Noce, Palazzuolo, Magliano, Spoiano, Uglione, Rovai, L'Ugo, Vigliano.

Provincia di *Grosseto*: evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: nubifragio del 13 e 14 ottobre 1971:

Comune di Capalbio, per le località La Vittoria, Giardino, Tricosto, Forane, Cavallino del Cervio, Il Troscio, Poggio Cannetello, Fonte Picchio, Carige Bassa, Fosso Maestrina, Fosso Madama Nicola, Guinza, Poggio Tristo, Stazione Chiarone, Ponte Tre Occhi, Nunziatella, Poggio Vaccaro, Fosso Lasco, Pescia Fiorentina, Grotaccia, Quarto Quarantuno, Palude di Levante;

Comune di Orbetello, per le località Marotti, Valle d'Oro, Prataccione e territorio a destra del fosso Melone; territorio a N.E. dell'Ansedonia, compreso tra la ferrovia e la S.S. n. 1 Aurelia; territorio a S.O. della ferrovia Livorno-Roma, dal confine comunale a Torre Puccini;

Comune di Manciano, per le località Radicata, Cutignolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro

FERRARI-AGGRADI

(1813)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

Delega alle prefetture della competenza a legalizzare gli atti e i documenti, rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da valere all'estero.

IL MINISTRO

PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, con cui la legalizzazione, delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere è demandata ai competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o agli altri organi e autorità delegati dallo stesso;

Visto l'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, numero 297;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture la competenza a legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da valere all'estero;

Udito l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

La competenza a legalizzare gli atti e i documenti, rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 gennaio 1972

Il Ministro: VIGLIANESI

(2299)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di La Spezia, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, numero 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del registro bollo e l'ufficio del registro demanio di Napoli sono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro bollo e demanio ».

Art. 2.

I servizi contabili di competenza dell'ufficio del registro bollo e demanio di Napoli sono attribuiti all'ufficio del registro atti civili (S.A.U.C.) della stessa sede.

Art. 3.

L'ufficio del registro bollo e demanio di Napoli è classificato fra gli uffici di prima categoria.

Art. 4.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° marzo 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1972

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1972
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 267

(3148)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

Legalizzazione delle firme apposte su atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da valere all'estero.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 376, che ha istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, concernente la riorganizzazione centrale e periferica del predetto Ministero;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero stesso;

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla legalizzazione delle firme apposte su atti da valere all'estero, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Udito l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

La competenza a legalizzare gli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da valere all'estero è delegata alle prefetture della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale gli organi stessi hanno rispettivamente sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2622)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Iscrizione di quattro varietà di barbabietole da foraggio nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente articolo 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 963 in data 9 dicembre 1971, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 26 ottobre 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di quattro varietà di barbabietole da foraggio;

Visto il verbale della predetta adunanza del 26 ottobre 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di barbabietole da foraggio le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 26 ottobre 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Barbabietola da foraggio « Semizuccherina »:

Responsabile della conservazione in purezza: Con-vase - Consorzio per la conservazione in purezza delle varietà di sementi - Roma.

VINZIO Bruno, nato il 18 dicembre 1922 a Verres (Valle d'Aosta). — Subito dopo l'armistizio, sfuggito alla cattura, entrava nelle locali formazioni partigiane, distinguendosi per ardimento e perizia.

Durante un duro rastrellamento nemico, benchè la brigata partigiana da lui comandata si trovasse contro un agguerrito avversario, accorreva generosamente con cinquanta uomini in soccorso di altra brigata accerchiata, resistendo per tre giorni agli sforzi nemici e riuscendo infine ad attuare un abile e brillante sganciamento. — Verres (Valle d'Aosta), marzo 1945.

CROCI

ELLENA Giuseppe, nato il 16 aprile 1920 a Pinerolo (Torino). — Carcerato dal nemico; riusciva a sopraffare, dopo aspra colluttazione, il proprio guardiano e ad impadronirsi delle chiavi. Anzichè porsi subito in salvo, apriva le celle di altri dieci partigiani riuscendo a sottrarli alla vendetta nemica. — Pinerolo, febbraio 1945.

GOLA Teresio, nato l'8 settembre 1904 a Sondrio. — Capitano dell'Esercito entrava, subito dopo l'armistizio, nella resistenza dimostrando spiccate doti di esperto organizzatore e valoroso combattente. In difficili circostanze assumeva il comando di una importante azione costringendo alla resa un munito presidio nemico. — Zona di Sondrio, 25 aprile 1945.

OCLEPPO Giovan Domenico, nato il 22 dicembre 1917 a Pont Canavese (Torino). — Evaso da un campo di concentramento in cui era stato internato all'armistizio, entrava a far parte del locale movimento di resistenza partecipando ad importanti azioni di guerra nel corso delle quali aveva ripetutamente occasione di segnalarsi per valore, ardimento, spirito di iniziativa e per la sua profonda dedizione alla causa della libertà. — Fronte francese della Resistenza, 15 aprile 1944-8 maggio 1945.

SOMMARIVA Giulio, nato il 29 gennaio 1920 a Melzo (Milano). — Militare in servizio all'estero, internato all'armistizio in campo di concentramento, evadeva ed entrava nelle formazioni partigiane partecipando alla resistenza con grande determinazione. Malgrado le sofferenze patite, dimostrava elevato spirito di sacrificio e, con ardite azioni di collegamento e di rifornimento, contribuiva alla vittoriosa conclusione di una delle più cruente battaglie della lotta partigiana. — Belgrado (Jugoslavia), ottobre 1944.

ZORZI Daniele, nato l'8 luglio 1916 a Ziano di Fiemme (Trento). — Già sottufficiale di artiglieria in servizio oltreoceano, entrava subito dopo l'armistizio nelle file della resistenza distinguendosi in molteplici azioni per ardimento e perizia organizzativa. Nel corso di un duro combattimento non esitava ad affrontare con due soli commilitoni un camion nemico carico di armati riuscendo con audace determinazione a disarmare gli occupanti, ponendo le premesse per la cattura di altri, sopraggiunti automezzi. — Ziano (Veneto), 2 maggio 1945.

(7463)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

Delega alle prefetture della Repubblica della competenza a legalizzare gli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, concernente l'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto lo statuto-regolamento per il funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ed in particolare l'art. 1, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577;

Visto l'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, il cui art. 1 determina le competenze attribuite al prefetto;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare atti e documenti rilasciati dagli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

La competenza a legalizzare gli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato e da valere all'estero è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale gli uffici stessi hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(8009)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Autorizzazione al comune di Pisciotta a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 10 giugno 1968, n. 29 del comune di Pisciotta;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Salerno approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Pisciotta;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Pisciotta un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Tommaso Ravera il comune di Pisciotta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 135.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Pisciotta un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con lo

apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 8.571.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 135.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1970.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Pisciotta il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia

COLOMBO

Il Ministro per l'interno

RESTIVO

p. Il Ministro per il tesoro

CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1972
Registro n. 19 Grazia e giustizia, foglio n. 272

(8038)

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Udito l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

La competenza a legalizzare gli atti e i documenti, rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici della Amministrazione dei lavori pubblici e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale gli organi stessi hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 febbraio 1972

(8042)

Il Ministro: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

Nomina di due componenti il comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 27 giugno 1967), concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 1° giugno 1967), relativo alla composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 20 luglio 1971), concernente la sostituzione di rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero e della Corte dei conti nel comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1971), concernente la sostituzione di rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero nel comitato di cui all'art. 24 della richiamata legge n. 131;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1972, con il quale il dott. Guido Fucito è stato chiamato ad assumere le funzioni di direttore generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 19 dicembre 1970), relativo alla sostituzione di alcuni componenti del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto il fonogramma n. 21006 del 25 febbraio 1972 del Ministero delle partecipazioni statali con il quale, in sostituzione del dott. Cesare Frassinetti, direttore di divisione, viene designato il dott. Luigi Acrosso, ispettore generale, quale membro effettivo del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131;

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1972.

Delega alle prefetture della Repubblica della competenza a legalizzare gli atti ed i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575;

Visto l'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e, sulla legalizzazione e autenticazione di firme, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto l'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, numero 297;

1.13 - TECNICHE ED IGIENE OSPEDALIERA ED EXTRA-OSPEDALIERA (ore 20).

I servizi ospedalieri ed il ruolo della capo-sala (in collegamento con l'insegnamento della legislazione sanitaria).

Richiamo ai principi di igiene dell'ambiente ospedaliero con particolare riguardo alla profilassi delle infezioni crociate, al trattamento della biancheria, alla disinfezione e disinfestazione ed al ruolo della capo-sala nei relativi servizi.

Il microclima ospedaliero e domestico - Cenni ai problemi urbanistici ed ai servizi sociali domestici. La disinfezione dell'ambiente domestico.

1.14 - ELEMENTI DI MEDICINA PREVENTIVA E SOCIALE (ore 30).

Cenni sulla prevenzione primaria, secondaria e terapia applicate al settore ospedaliero ed all'assistenza sanitaria domiciliare.

Revisione dei concetti di profilassi immunitaria.

Medicina preventiva della riproduzione umana.

Medicina scolastica.

Medicina del lavoro.

Assistenza geriatrica.

Tecniche di diagnosi precoce.

Pratiche di prelievi.

1.15 - METODOLOGIA ECONOMALE (ore 5).

Economato.

Funzioni provveditoriali.

Di gestione.

Di studio e sviluppo.

Servizi economali.

1.16 - ETICA PROFESSIONALE, TECNICA, DIRETTIVA E DIDATTICA (ore 5).

Lavoro specifico e responsabilità professionale.

Formazione del personale infermieristico.

Coordinamento dei vari servizi assistenziali e definizione delle mansioni per le singole categorie.

Il tirocinio pratico si svolgerà per un totale di 600 ore delle quali 400 per reparti ospedalieri di medicina, chirurgia, pediatria e terapia intensiva ivi compresi gli ambulatori ed il pronto soccorso, oppure presso cliniche universitarie e 200 ore presso gli ambulatori di enti locali, istituti di ricovero per anziani, uffici d'igiene, consultori e condotte mediche.

Per il tirocinio pratico gli allievi non possono essere impiegati per più di 4 ore giornalieri.

(4325)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1972.

Delega alle prefetture della competenza a legalizzare gli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e da valere all'estero.

IL MINISTRO**PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE**

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, con cui la legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere è demandata ai competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o agli altri organi e autorità delegati dallo stesso;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture la competenza a legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e Direzione generale dell'aviazione civile, e da valere all'estero;

Udito l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

La competenza a legalizzare gli atti e i documenti, rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e Direzione generale dell'aviazione civile, e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1972

Il Ministro: SCALFARO

(4226)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti l'attività di facchinaggio nel comune di Poggibonsi, ai fini della applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO**PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella A dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti il facchinaggio nel comune di Poggibonsi (Siena), la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4180)

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

DONAT-CATTIN

Il Ministro

per il bilancio e la programmazione economica

TAVIANI

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato

GAVA

(8418)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « LIV Salone internazionale dell'automobile », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « LIV Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino dal 1° al 12 novembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 giugno 1972

p. Il Ministro: BIAGIONI

(8350)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1972.

Nomina del componente il collegio sindacale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione;

Visto l'art. 48 della citata legge 25 luglio 1952, n. 949, nonché l'art. 18 del vigente statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, relativi alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del citato organo per il prossimo triennio;

Viste le designazioni pervenute;

Su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Sono nominati componenti il collegio sindacale della Cassa per il credito alle imprese artigiane i signori:

a) *Componenti effettivi:*

Di Pretoro dott. Francesco, con funzioni di presidente, designato dalla Corte dei conti;

Forconi dott. Ruggero, designato dal consiglio generale della cassa;

Pugliese avv. Alberto, designato dal consiglio generale della cassa;

Sanna rag. Vittorio Emanuele, designato dal Ministro per il tesoro;

De Porcellinis dott. Antonio, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) *Componenti supplenti:*

Lorusso Caputi dott. Natale, designato dal consiglio generale della cassa;

Peynetti dott. Michele, designato dal Ministro per il tesoro.

I predetti dureranno in carica tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato

GAVA

(8313)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1972.

Delega alle prefetture della competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione e da valere all'estero.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, concernente la devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare, e in particolare l'art. 2, con il quale sono stati istituiti, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una direzione generale dell'alimentazione e, quali organi

periferici della direzione generale medesima, gli ispettorati compartimentali dell'alimentazione con circoscrizione regionale o interregionale e gli ispettorati provinciali dell'alimentazione;

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, con il quale la legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere viene demandata ai competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o agli altri organi e autorità delegati dallo stesso;

Visto il regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, il cui art. 1 determina le competenze attribuite al prefetto;

Riteneva l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rilasciati dagli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione e da valere all'estero;

Visto l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

La competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione e da valere all'estero è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale gli ispettorati stessi hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1972

Il Ministro: NATALI

(8524)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Werner Steffen & figli, stabilimenti di Arona, Soresina, Porto Maggiore e Ghevio.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Werner Steffen & Figli, stabilimenti di Arona (Novara), Soresina (Cremona), Porto Maggiore (Ferrara) e Ghevio (Novara), per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 4 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Werner Steffen & Figli, stabilimenti di Arona (Novara), Soresina (Cremona), Porto Maggiore (Ferrara) e Ghevio (Novara), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8483)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di autoveicoli industriali, di macchine agricole e di macchine movimento terra in provincia di Milano; di autoveicoli industriali e di macchine agricole in provincia di Brescia.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di autoveicoli industriali, di macchine agricole e di macchine movimento terra in provincia di Milano, di autoveicoli industriali e di macchine agricole in provincia di Brescia, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Riteneva la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di autoveicoli industriali, di macchine agricole e di macchine movimento terra in provincia di Milano; di autoveicoli industriali e di macchine agricole in provincia di Brescia, è prolungato, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8481)

Considerato che il progetto n. 69, approvato dal CIPE, per lire 25,897 miliardi, è già stato interamente finanziato, quanto a L. 16.625.800.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i tre sopraindicati decreti ministeriali), e per il restante importo a valere sulle tranches BEI precedentemente introitate in bilancio;

Atteso, pertanto, che l'entrata nel bilancio dello Stato della terza tranche BEI arrotondata a L. 4.697.660.000, per il finanziamento del progetto cofinanziato n. 69, si rende integralmente disponibile per il finanziamento degli altri progetti immediatamente eseguibili di cui alla richiamata delibera CIPE;

Atteso, altresì, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della citata somma di L. 4.697.660.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla delibera CIPE del 22 febbraio 1985;

Considerato che per i progetti numeri 39, 40 e 41 è già stata erogata la somma complessiva di L. 26.890.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i tre sopraindicati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 4.997.487.000 quale prima tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 67.225.000.000 approvato con la delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Ritenute, pertanto, di dover impegnare la seconda tranche BEI arrotondata a L. 7.996.014.000 per l'ulteriore finanziamento dei richiamati progetti numeri 39, 40 e 41 di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 7.996.014.000 è impegnata — a titolo di seconda tranche BEI di cui alla premessa — a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Calabria per l'ulteriore finanziamento delle opere per lo «Smaltimento rifiuti Calabria - FIO B», corrispondente ai progetti numeri 39, 40 e 41 di cui alla delibera CIPE richiamata in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 7.996.014.000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Calabria secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 7.996.014.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 62

89A3891

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 agosto 1989.

Delega alle prefetture della Repubblica della competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della difesa e da valere all'estero.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme»;

Considerato che, a norma dell'art. 17, primo comma, come modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, la legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere è demandata ai competenti organi, centrali e periferici, del Ministero competente o agli altri organi e autorità delegati dallo stesso;

Visto l'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero della difesa e da valere all'estero;

Sentito il Ministero dell'interno, che, con nota n. M/4301/1 del 23 giugno 1989, ha espresso il proprio nulla osta al riguardo;

Decreta:

La competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della difesa e da valere all'estero è delegata alle prefetture della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale gli organi stessi hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 agosto 1989

Il Ministro: MARTINAZZOLI

89A3865

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Assimoco vita S.p.a. - Compagnia di assicurazione sulla vita, con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2840

MINISTERO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 giugno 1991.

Delega alle prefetture della competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero e da valere all'estero.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quale modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Udito l'avviso favorevole espresso al riguardo dal Ministero dell'interno con nota prot. M/4301/1 del 10 maggio 1991;

Decreta:

Art. 1.

La competenza a legalizzare le firme sugli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale hanno, rispettivamente, sede.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 14 giugno 1991

Il Ministro: ANDREOTTI

91A2842

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 dicembre 1990.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo di «Euroflora '91».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1990, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1991, fra l'altro, di francobolli celebrativi di «Euroflora '91»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1822 del 4 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

È emesso, nell'anno 1991, un francobollo celebrativo di «Euroflora '91», nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 24 × 40; formato stampa: mm 20 × 36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio 50 esemplari.

necessità di approfondire l'indagine per individuare le categorie dei lavoratori appartenenti ai settori stessi che possono essere oggetto di richiesta nominativa da parte dei datori di lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine del 30 giugno 1971, fissato con il citato decreto ministeriale 22 dicembre 1970;

Sentita la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati che, nella riunione del 30 giugno 1971, ha espresso al riguardo il proprio avviso;

Decreta:

Il termine di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1970, con il quale sono state prorogate le disposizioni vigenti in materia di richiesta nominativa per l'assunzione di lavoratori dei settori delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e cablografiche, è ulteriormente prorogato, in attesa di acquisire sulla materia i risultati degli accertamenti disposti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6645)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Delega della potestà di legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere.

**IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA**

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, recante modifiche ed integrazioni alla surrichiamata legge, con cui la legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere è demandata ai competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o agli altri organi e autorità delegati dallo stesso;

Ritenuta l'opportunità di delegare ai procuratori della Repubblica presso i tribunali la competenza a legalizzare le firme apposte sugli atti e documenti anzidetti;

Decreta:

La competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere, attribuita al Ministero di grazia e giustizia dall'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, è delegata ai procuratori della Repubblica presso i tribunali nella cui giurisdizione territoriale gli atti medesimi sono formati.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: COLOMBO

(6644)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 luglio 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Nicotera.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 27 aprile 1971, venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera e la nomina del dott. Bartolo Cianciolo a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune.

Compito del predetto commissario è stato quello di provvedere in un primo momento a deliberare il bilancio dell'ente e a curare la normalizzazione di alcuni importanti servizi amministrativi. In atto ha in corso l'adozione del programma di fabbricazione e di una serie di provvedimenti amministrativi e contabili di particolare interesse per l'ente; inoltre sta curando la definizione di alcune pratiche relative all'esecuzione di opere pubbliche importanti.

In relazione a quanto sopra, non è stato possibile — entro i tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, per la durata della gestione straordinaria — provvedere alla normalizzazione dei vari servizi comunali e nel contempo procedere alla elezione del nuovo consiglio comunale, per cui si rende necessaria la proroga, per altri tre mesi, dalla gestione commissariale del predetto comune, alla quale si provvede con decreto prefettizio odierno, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Catanzaro, addì 8 luglio 1971

Il prefetto: MASTROLILLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 29 aprile 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il dott. Bartolo Cianciolo.

Considerato che entro il termine di mesi tre dall'insediamento dell'organo straordinario non è stato possibile — attesa la particolare situazione locale — provvedere alla elezione del nuovo consiglio comunale ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, per cui occorre prorogare di altri tre mesi la gestione commissariale ai sensi del secondo comma dell'articolo soprarichiamato;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Nicotera è prorogata, per motivi amministrativi, di altri tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il commissario straordinario, dott. Bartolo Cianciolo, è confermato nell'incarico per il predetto periodo e continuerà ad esercitare le attribuzioni commessegli con il decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1971, menzionato in narrativa.

Catanzaro, addì 8 luglio 1971

Il prefetto: MASTROLILLI

(6717)

BERTI Renzo, il 24 agosto 1970 in Venezia, frazione Malcontenta.

Scorta una vettura precipitare nelle acque di un canale, riusciva, con coraggioso e tempestivo intervento, unitamente ad altro generoso, ad estrarre una bambina dal veicolo già sommerso.

MARONATO Luciano, il 24 agosto 1970 in Venezia, frazione Malcontenta.

Scorta una vettura precipitare nelle acque di un canale, riusciva, con coraggioso e tempestivo intervento, unitamente ad altro generoso, ad estrarre una bambina dal veicolo già sommerso.

CIAMPA Giulio, brigadiere dei carabinieri, il 16 maggio 1970 in Pratola Peligna (L'Aquila).

Con coraggiosa determinazione ed elevato senso del dovere, affrontava uno squilibrato armato di coltello, che seminava il panico nelle vie cittadine, riuscendo, dopo violenta colluttazione, ad immobilizzarlo.

AMATO Luigi, il 10 maggio 1971 in Roma.

Con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, si adoperava validamente per impedire la fuga di un malvivente armato, che aveva perpetrato una rapina ai danni dell'istituto di credito, di cui egli stesso era dipendente. Nello scontro a fuoco, che ne seguiva, riusciva a ferire il malfattore, agevolandone così l'identificazione e la cattura.

(9695)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 settembre 1971, n. 940.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria della Spiga, in Lucera.

N. 940. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lucera in data 8 dicembre 1970, integrato con dichiarazioni 14 dicembre 1970 e 20 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria della Spiga, in Lucera (Foggia).

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 settembre 1971, n. 941.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Stefano Protomartire, in Roma.

N. 941. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 31 luglio 1954, integrato con altro decreto del 12 agosto successivo e con due dichiarazioni del 1° marzo 1969 e 20 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Stefano Protomartire, nel quartiere Tor Fiscale di Roma ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 36. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 settembre 1971, n. 942.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Resurrezione di N. S. G. C., in Milano.

N. 942. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di N. S. G. C., in Milano.

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 37. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 settembre 1971, n. 943.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Trieste.

N. 943. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trieste in data 8 dicembre 1948, integrato con due dichiarazioni in data 15 febbraio 1970 e con una terza del 10 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in zona Scorcola di Trieste.

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 33. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1971.

Delega agli intendenti di finanza della competenza a legalizzare le firme apposte su atti e documenti, da valere all'estero, rilasciati da uffici periferici dell'amministrazione finanziaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, con cui la legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere è demandata ai competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o agli altri organi e autorità delegati dallo stesso;

Ritenuta l'opportunità di delegare agli intendenti di finanza la legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti rilasciati da uffici periferici dell'amministrazione finanziaria;

Decreta:

La competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rilasciati da uffici periferici dell'amministrazione finanziaria e da valere all'estero davanti ad autorità estere, attribuita al Ministero delle finanze dall'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, è delegata, ai sensi del medesimo articolo, agli intendenti di finanza nella cui provincia gli atti e documenti sono posti in essere.

Roma, addì 12 ottobre 1971

Il Ministro: PRETI

(10429)